

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2021

Il dirigente: CAFIERO

21A04827

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 22 giugno 2021.

Ripartizione relativa all'annualità 2019, 2020 e 2021 dei contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, disciplinati dall'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, adottata in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e in particolare l'art. 1, comma 1 e l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 474 in data 1° marzo 2021, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

Vista la relazione tecnica alla legge n. 145 del 2018 - sezione II recante i rifinanziamenti previsti ai sensi dell'art. 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009 nella medesima legge n. 145 del 2018 ed, in particolare, la terza riga che prevede il rifinanziamento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico per 50.000.000 di euro a decorrere dal 2019;

Vista la tabella 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2018, recante «Ripartizione in capitoli delle unità elementari di voto parlamentare relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021» che prevede per il Fondo di prevenzione del rischio sismico l'assegnazione di 50.000.000 di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140/Bil del 6 giugno 2019 che, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, ha disposto variazioni in aumento, in termini di competenza e cassa, in favore del capitolo 703 «Fondo per la prevenzione del rischio sismico» della Presidenza del Consiglio dei ministri «per l'importo di 50.000.000 euro per l'anno 2019, di 50.000.000 euro per l'anno 2020 e di 50.000.000 euro per l'anno 2021»;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 giugno 2021), che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico per le annualità 2019, 2020 e 2021, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che rimanda l'individuazione di aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione locale e complessiva delle azioni previste nella citata ordinanza, all'adozione di appositi decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile;


Ritenuto necessario ripartire tra le regioni i fondi disponibili per le annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi del predetto art. 11 del richiamato decreto-legge n. 39 del 2009, al fine di dare tempestiva attuazione alle iniziative di riduzione del rischio sismico;

Tenuto conto che le modalità ed i criteri di ripartizione dei finanziamenti per le annualità 2019, 2020 e 2021 sono stabilite dalla richiamata ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed a seguito del rifinanziamento del «Fondo per la prevenzione del rischio sismico» previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse per le annualità 2019, 2020 e 2021 previste dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780, pari a complessivi 150 milioni di euro, sono ripartite tra le regioni, secondo le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) della richiamata ordinanza n. 780/2021.



La sottostante tabella 1 riporta le risorse assegnate ad ogni regione, per un importo complessivo per le tre annualità pari ad euro 147.261.810,61, al netto della quota del fondo relativa alle Province autonome di Trento e Bolzano, ammontante ad euro 738.189,39, che in attuazione del disposto dell'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è acquisita al bilancio dello Stato.

Tabella 1: Ripartizione del fondo tra le regioni per le annualità 2019, 2020 e 2021

Regione	n. Comuni (*)	Risorse lettera a) (€)	Risorse lettera b) (€)
Abruzzo	276	1.173.414,58	9.493.990,66
Basilicata	117	723.118,56	5.850.686,53
Calabria	397	2.314.582,16	18.727.073,85
Campania	425	2.246.552,75	18.176.654,08
Emilia-Romagna	272	1.002.524,04	8.111.330,83
Friuli-Venezia Giulia	200	572.580,23	4.632.694,60
Lazio	299	1.001.431,26	8.102.489,32
Liguria	110	173.265,29	1.401.873,73
Lombardia	202	186.537,87	1.509.260,95
Marche	228	752.000,37	6.084.366,66
Molise	134	828.740,99	6.705.268,02
Piemonte	140	129.902,03	1.051.025,52
Puglia	84	721.850,63	5.840.427,85
Sicilia	282	2.272.282,30	18.384.829,48
Toscana	235	670.056,34	5.421.364,90
Umbria	92	770.760,50	6.236.153,12
Veneto	321	659.199,27	5.333.521,34
Totale ...	3.834	16.198.799,17	131.063.011,44

(*) I comuni sono riportati nell'allegato 7 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

Art. 2.

1. Le risorse di cui all'art. 1, sono trasferite alle regioni con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

2. Per gli adempimenti di monitoraggio delle azioni finanziate con le risorse del citato fondo, si rimanda alle procedure di cui all'art. 18 dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si rimanda al testo dell'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 20 maggio 2021, n. 780.

Roma, 22 giugno 2021

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

21A04946

ORDINANZA 27 luglio 2021.

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione belga, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo, a partire dal giorno 14 luglio 2021. (Ordinanza n. 785).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), l'art. 24 e l'art. 29;

Vista la decisione n. 1313/2013/UE e successive modifiche ed integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il Meccanismo unionale di protezione civile;

Considerato che la Repubblica italiana, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale e del Meccanismo unionale, partecipa alle attività di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Considerato che a partire dal giorno 14 luglio 2021 vaste parti del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga e il territorio delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo sono state interessate da eccezionali eventi meteorologici con conseguenti gravi inondazioni;

Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi calamitosi, è in atto una grave situazione di emergenza che ha causato un gran numero di vittime, diversi feriti e dispersi, l'evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni, ingenti danni ad edifici pubblici e privati, alle infrastrutture viarie, nonché l'interruzione dei servizi essenziali;

Tenuto conto che per detta situazione si ravvisa la necessità di procedere con tempestività all'attivazione delle risorse necessarie per assicurare i soccorsi alla popolazione colpita;

Considerato che con nota del 15 luglio 2021 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha informato il Presidente del Consiglio dei ministri, anche al fine della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, sull'attivazione delle prime misure urgenti di protezione civile, in attuazione del predetto art. 29, comma 3 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 15 luglio 2021 con cui è stato dichiarato, per trenta giorni, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito vasta parte del territorio europeo e, in particolare, la parte orientale del territorio belga delle Province del Lussemburgo, di Liegi, di Namur e di Limburgo a partire dal giorno 14 luglio 2021;

